

Allegato "A" al Repertorio n. 27124

Raccolta n. 14511

STATUTO

PUBBLICA ASSISTENZA MONTAGNOLA SENESE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Costituzione

1.1 E' costituita l'organizzazione di volontariato denominata "Associazione Pubblica Assistenza Montagnola Senese - ODV", di seguito più brevemente indicata come "l'Associazione".

1.2 La denominazione sociale contiene l'acronimo ODV (organizzazione di volontariato) che ne costituisce peculiare segno distintivo e che dovrà essere indicato in ogni atto, comunicazione e manifestazione al pubblico.

1.3 L'emblema dell'Associazione è costituito sulla sinistra da due mani che si tendono all'interno di un cuore, sulla destra la croce dell'A.N.P.AS. in basso al centro il nome dell'Associazione, il tutto all'interno di uno scudetto bordato tricolore, riprodotto anche sullo stendardo che viene esposto in tutte le occasioni che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno.

1.4 La durata dell'Associazione è illimitata.

1.5 L'Associazione è disciplinata dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti e dai deliberati degli organi associativi, nonché dai principi generali dell'ordinamento giuridico, ed agisce nel rispetto del D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, delle altre leggi statali e regionali.

1.6 L'Associazione aderisce all'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.).

Art. 2 – Sede e sezioni

2.1 L'Associazione ha sede nel Comune di Sovicille con sede legale in P.zza degli Alunni 5 – S. Rocco a Pilli (SI).

2.2 L'Associazione è articolata in sezioni.

Art. 3 – Principi generali e finalità

3.1 L'Associazione è luogo di aggregazione delle persone per la promozione ed il perseguimento di attività in favore della comunità e del bene comune e si ispira ai principi costituzionali della solidarietà, della partecipazione e dell'inclusione in conformità alle norme che sovrintendono il terzo settore.

3.2 L'Associazione è aconfessionale ed apartitica e fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, della libertà, della elettività e gratuità delle cariche associative, della gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti e sulla attività di volontariato.

3.3 L'Associazione fonda le proprie attività prevalentemente sull'impegno personale, volontario e gratuito dei propri aderenti. Il volontario è un associato che, per sua libera scel-

ta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3.4 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Associazione può rimborsare al volontario soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro il limite massimo e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

3.5 L'attività associativa si rivolge in prevalenza in favore dei terzi e della generalità della popolazione.

3.6 L'Associazione si prefigge di:

a) favorire la partecipazione delle persone allo studio dei bisogni emergenti ed

alla programmazione e progettazione del loro soddisfacimento;

b) promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato, in particolare tra i

giovani e all'interno delle scuole;

c) prevenire le malattie ed i fattori di rischio e per la protezione della salute

negli ambienti di vita e di lavoro, nei loro vari aspetti sanitari e sociali;

d) promuovere e organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del

dolore;

e) assistere, promuovere e sostenere i diritti dell'infanzia;

f) promuovere la tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici nonché

promuovere le pari opportunità e l'aiuto reciproco;

g) promuovere il sostegno all'inclusione sociale, in particolare delle persone con disabilità e non autosufficienti;

h) promuovere la cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza, con particolare attenzione al sostegno e contrasto delle forme di discriminazione e intolleranza, relativamente a quella di genere e/o nei confronti di soggetti vulnerabili;

i) collaborare con qualsiasi soggetto, pubblico e privato, e con altre organizzazioni di volontariato o enti del terzo settore per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto nel rispetto delle reciproche autonomie, esperienze e ruoli.

Art. 4 - Attività principale e di interesse generale

4.1 Le attività principali dell'Associazione sono:

a) gli interventi, i servizi e le prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie, ivi

comprese le attività di soccorso e di trasporto degli ammalati.

ti e dei feriti;

b) le attività di protezione civile;
c) le iniziative di educazione, informazione e formazione sanitaria e di prevenzione

della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali.

4.2 Le attività dell'Associazione, di interesse generale, tese al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono:

a) i servizi di guardia medica e di diagnostica e specialistica ambulatoriale, realizzati direttamente e/o indirettamente od in collaborazione con le strutture pubbliche o i partner privati;

b) i servizi di carattere sociale ed assistenziale, anche domiciliari, per il sostegno delle persone anziani, con disabilità e, comunque, in condizioni anche temporanee di difficoltà sociali ed economiche;

c) le iniziative atte a divulgare la cultura e la pratica della sicurezza, nell'ambito della protezione civile, ivi comprese attività di ricerca e formazione in tali materie, con organizzazione di corsi e seminari;

d) gli interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia ed al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;

e) le attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, mediante pubblicazioni periodiche, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività definite di interesse generale dalla legge;

f) l'accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

g) la gestione di alloggi sociali, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

h) l'organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

i) la beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività definite di interesse generale dalla legge;

j) la promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività definite di interesse generale dalla legge;

k) la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;

l) la formazione del volontario in collaborazione con i progetti di A.N.P.AS. Nazionale e Regionale;

m) le attività di raccolta fondi per il finanziamento delle attività sanitarie, sociali e socio-sanitarie;

n) Adesione ai progetti A.N.P.AS. Regionale e Nazionale.

TITOLO II

ASSOCIATI E VOLONTARI

Art. 5 – Associati e volontari

5.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone che condividono i principi e le finalità di cui al presente statuto e che siano mossi da spirito di solidarietà, senza distinzioni di sesso, nazionalità, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

5.2 All'Associazione possono aderire anche altre organizzazioni di Volontariato.

5.3 L'Associazione si compone di più categorie di associati, essi si dividono in:

a) ordinari: coloro che aderiscono all'associazione e che sottoscrivono la quota associativa entro i termini fissati dagli organi associativi competenti;

b) volontari: coloro che, di età non inferiore ad anni 14, aderiscono e si impegnano a prestare la propria opera personale, spontanea e gratuita nell'espletamento delle attività dell'Associazione; i minori di anni 18 vengono ammessi a prestare la loro opera di volontari con il consenso scritto di chi ne esercita la potestà genitoriale.

c) onorari: coloro che hanno dato o tutt'ora danno lustro all'Associazione per meriti particolari; ovvero coloro che hanno sostenuto o tutt'ora sostengono le attività dell'Associazione. Gli associati onorari sono nominati dal Consiglio Direttivo e avranno diritto all'erogazione gratuita della quota associativa.

5.4 Non possono acquisire la qualifica di associati coloro che svolgono, in proprio o mediante partecipazione a società, le stesse attività svolte dall'Associazione.

5.5 Non possono acquisire la qualifica di volontari coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro di qualsiasi natura.

5.6 Gli associati possono recedere in qualsiasi momento dall'Associazione, ma la qualifica non è trasmissibile.

5.7 Fatto salvo il diritto di recesso, è espressamente esclusa la temporaneità od occasionalità della partecipazione alla vita associativa; pertanto gli associati possono svolgere in modo personale, spontaneo, gratuito e non occasionale l'attività di volontariato per la realizzazione delle finalità dell'Associazione a condizione che il loro nominativo sia inserito nel registro dei volontari.

5.8 L'ammissione a associato decorre dopo 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda a seguito di deliberazione

del Consiglio Direttivo e previo versamento della quota associativa. Per ogni ulteriore chiarimento si fa riferimento all'Art. 23 del D.lg. 117/2017.

5.9 La quota di associazione è annuale e non è frazionabile.

Art. 6 – Diritti e doveri degli associati

6.1 I diritti degli Associati sono:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dallo statuto e dagli eventuali

regolamenti attuativi, nel rispetto anche delle norme del Codice Etico;

b) essere informati sull'andamento dell'attività associativa ed avanzare proposte agli

organi associativi;

c) esaminare i libri sociali, i bilanci, i rendiconti, le relazioni, i contratti ed ogni altro documento dell'Associazione, secondo le modalità, i termini e le condizioni previste dal presente statuto o dagli eventuali regolamenti attuativi.

d) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei modi e nei termini previsti dallo statuto;

e) partecipare all'Assemblea con diritto di voto, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote e dei contributi al momento della riunione;

f) eleggere ed essere eletti, se maggiorenni, ed a condizione che abbiano aderito all'associazione da almeno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle quote al momento in cui si svolgono le elezioni, e non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto.

6.2 I doveri degli Associati sono:

a) rispettare lo statuto, gli eventuali regolamenti attuativi, il Codice Etico ed i deliberati degli organi associativi;

b) impegnarsi per il raggiungimento delle finalità associative e rispettare gli impegni assunti;

c) essere in regola con il versamento della quota associativa e dei contributi eventualmente deliberati;

d) tenere un comportamento che non sia in contrasto con i principi dell'Associazione e con i fini statutari;

g) non compiere atti che ledano il buon nome, l'immagine e gli interessi della Associazione;

Art. 7 – Perdita della qualifica di associato

7.1 La qualifica di associato viene a cessare per:

a) recesso, mediante comunicazione scritta inviata al Consiglio Direttivo, ed ha effetto immediato;

b) esclusione, dovuta alla mancata osservanza degli obblighi

e doveri statutarî, oppure per gravi motivi che pre-

giudichino lo svolgimento normale dell'attività dell'Associazione, ovvero in ipotesi in cui l'associato tenga un comportamento lesivo dello spirito, dell'immagine o degli interessi dell'Associazione stessa. In tali ipotesi l'accertamento della condotta dell'associato spetta al Consiglio Direttivo che emette un provvedimento di esclusione, da comunicarsi senza indugio all'interessato, il quale potrà impugnarlo con ricorso da presentare entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, al Collegio dei Probiviri;

c) il socio che per comprovata morosità e a seguito di 3 (tre) solleciti nelle forme di rito, non ha ottemperato al pagamento della quota associativa;

d) per decesso.

7.2 Gli associati che sono incorsi nell'esclusione dall'Associazione possono essere riammessi purché ciò avvenga dopo un anno dall'esclusione ed abbiano dato prova di ravvedimento.

7.3 Il socio receduto è comunque tenuto al versamento della quota associativa relativa all'anno di esercizio in cui il recesso è stato esercitato.

TITOLO III

ORDINAMENTO ED AMMINISTRAZIONE

Art. 8 - Organi associativi

8.1 Sono organi dell'Associazione:

A) l'Assemblea degli associati;

B) il Consiglio Direttivo;

C) il Presidente;

D) l'Organo di Controllo;

E) il Collegio dei Probiviri.

8.2 Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite, ad eccezione dei componenti dell'Organo di Controllo iscritti agli Albi professionali. E' fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dagli amministratori per l'attività prestata, nel limite massimo stabilito annualmente dall'Assemblea.

8.3 Non possono ricoprire cariche associative coloro i quali intrattengano rapporti di

lavoro di qualsiasi natura, ovvero rapporti a contenuto patrimoniale, con l'Associazione.

8.4 Non possono ricoprire cariche associative gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o coloro che sono stati condannati ad una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarati comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi; nonché quegli associati temporaneamente sospesi dall'Associazione.

8.5 Il codice etico può subordinare l'assunzione della carica di amministratore al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Art. 9 - Assemblea associativa: composizione e convocazione

9.1 L'Assemblea è composta da tutti gli associati, maggioren-
ni, a condizione che abbiano aderito all'associazione da al-
meno 3 (tre) mesi e siano in pari con il versamento delle
quote. Possono altresì partecipare all'Assemblea con diritto
a due voti gli Associati che siano organizzazioni di volonta-
riato (ODV) iscritte da almeno tre mesi che siano in regola
con il versamento delle quote associative. Il termine di tre
mesi decorre dalla data di accettazione della domanda da par-
te del Consiglio Direttivo.

9.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente,
su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta
l'anno, entro il 30 (trenta) Aprile per l'approvazione dei
bilanci, corredati delle relazioni sulla gestione; può essere
altresì convocata, sempre dal Presidente, sia a scopo consul-
tivo sia ai fini di periodiche verifiche sull'attuazione dei
programmi.

9.3 La convocazione dell'Assemblea può avvenire anche su ri-
chiesta di almeno un
decimo degli associati; in tal caso il Presidente deve prov-
vedere alla convocazione entro

15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta e detta
Assemblea straordinaria deve essere tenuta entro 15 (quindi-
ci) giorni dalla convocazione.

9.4 L'Assemblea straordinaria si riunisce anche per delibera-
re sulle proposte: (a) di modifica dello statuto; (b) di va-
riazione delle sede legale; (c) di trasformazione, fusione o
scissione dell'Associazione; (d) di scioglimento
dell'Associazione e conseguente devoluzione del patrimo-
nio; ovvero in occasione di importanti iniziative che inte-
ressino lo sviluppo associativo e del volontariato, sia, in-
fine, per deliberare su argomenti di carattere eccezionale o
per gravi irregolarità emerse durante la gestione.

9.5 Le convocazioni dell'Assemblea possono essere effettuate
mediante avviso spedito con lettera raccomandata, telegramma,
PEC, ovvero mediante affissione di manifesti nei luoghi prin-
cipali del Comune dove ha sede l'Associazione, mediante pub-
blicazione sul sito internet dell'associazione, e in generale
con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta rice-
zione, almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata
per la riunione.

9.6 L'avviso deve contenere il giorno, il luogo e
l'ora per la prima e la seconda convocazione, nonché
l'elenco delle materie da trattare.

9.7 L'Assemblea può essere convocata anche al di fuori del
territorio del comune in cui l'Associazione ha sede, a
condizione che non sia resa difficoltosa un'ampia
partecipazione al dibattito assembleare.

9.8 Nell'ipotesi in cui il Presidente non adempia al proprio
obbligo di convocazione questa potrà essere effettuata da
ciascun membro del Consiglio Direttivo e/o da ciascun membro

del Organo di Controllo.

Art. 10 – Assemblea associativa ordinaria e straordinaria

10.1 Validità dell'Assemblea

10.1.1 L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita quando, in prima convocazione, interviene la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, dopo che sia trascorsa almeno un giorno dalla prima. L'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto al voto.

10.1.2 L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita quando in prima convocazione sono presenti almeno tre quarti dei Soci aventi diritto al voto, in seconda convocazione, trascorso almeno un giorno dalla prima, quando siano presenti almeno 50 (cinquanta) Soci aventi diritto al voto.

10.1.3 L'Assemblea Straordinaria relativa allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio è valida quando siano presenti almeno i quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto.

10.2 Votazioni

10.2.1 L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto sia in prima che in seconda convocazione e dove previsto in terza convocazione.

10.2.2 L'Assemblea straordinaria per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio delibera con il voto favorevole di almeno quattro quinti dei Soci aventi diritto al voto.

10.2.3 I voti sono palesi tranne queglii riguardanti le singole persone o gli organi associativi. Un Socio può essere portatore di una sola delega valida solamente per le delibere a votazione palese.

10.2.4 Le decisioni prese dall'Assemblea sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i Soci sia dissenzienti che assenti.

10.2.5 Ciascun associato ha diritto ad un voto.

10.3 Verbalizzazione

10.3.1 Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

10.3.2 Il verbale è tenuto a cura del Presidente nella sede dell'Associazione.

10.3.4 Ogni Socio dell'Associazione ha diritto di consultare il verbale dell'Assemblea.

Art. 11 Assemblea associativa: compiti

Sono competenze dell'Assemblea degli associati:

- a) esaminare ed approvare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'Associazione;
- b) deliberare il bilancio preventivo e consuntivo;
- c) deliberare, ed eventualmente pubblicare, il bilancio sociale;

d) la nomina e la revoca dell'Organo di Controllo;

e) la nomina e la revoca del Collegio dei Probiviri;

f) la determinazione del numero dei componenti del Consiglio Direttivo;

g) deliberare le modifiche dello statuto, anche su proposta del Consiglio Direttivo;

h) deliberare l'istituzione o la soppressione delle sezioni;

i) deliberare sul ricorso presentato dai candidati e dagli associati esclusi dal Consiglio Direttivo;

j) convalida l'importo delle quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo;

k) determinare i contributi straordinari da chiedere agli Associati;

l) approvare il regolamento generale dell'Associazione ed ogni altro regolamento per il funzionamento dei servizi, nonché il codice etico degli Associati, e le loro modifiche, curandone la rispondenza allo statuto dell'Associazione;

m) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;

n) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli altri organi associativi e

promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

o) deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la conseguente devoluzione del suo patrimonio;

p) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

Art. 12 - Consiglio Direttivo: composizione e compiti

12.1 L'Associazione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero di associati consiglieri mai inferiore a 10 (dieci) e mai superiore a 19 (diciannove).

12.2 Il Consiglio Direttivo è revocato dall'Assemblea degli associati.

12.3 I membri del Consiglio Direttivo durano in carica 4 (quattro) anni e sono rieleggibili per un massimo di tre mandati consecutivi.

12.4 Il Consiglio Direttivo elegge, fra i suoi componenti, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'insediamento, durante una riunione presieduta dal consigliere più anziano di età il Presidente, e su sua proposta un Vicepresidente. Per l'elezione del Presidente è richiesta la presenza della maggioranza di almeno due terzi dei componenti il Consiglio

12.5 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà, inoltre, di nominare i responsabili ed i coordinatori delle attività svolte dall'Associazione, anche fra gli associati non consiglieri.

12.6 Al Consiglio Direttivo spetta, oltre all'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozio-

ne, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione, la amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed a tale scopo adotta tutti i provvedimenti necessari per il migliore andamento dell'Associazione.

12.7 Sono competenze del Consiglio Direttivo, in particolare:

a) promuovere, ogni anno, la campagna di tesseramento per favorire l'adesione

all'Associazione del maggior numero possibile di persone;

b) predisporre il programma dell'attività annuale da presentare all'Assemblea dei soci;

c) fornire agli Associati la più ampia informazione sulla gestione dell'Associazione;

d) amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo;

e) predisporre, alla fine di ogni esercizio finanziario, le scritture contabili e le relative relazioni previste dalle legge e dal presente statuto, avendo cura di trasmetterle, unitamente ai registri contabili ed a tutti gli atti relativi, almeno 30 (trenta) giorni prima all'Organo di Controllo, per poi presentarle all'Assemblea ordinaria annuale, previo deposito nelle sedi associative, a disposizione degli associati, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita;

f) redigere la relazione annuale di missione delle attività svolte, congiuntamente

alla presentazione del bilancio consuntivo di periodo;

g) deliberare l'ammissione degli associati e la loro esclusione;

h) deliberare in ordine sia all'assunzione ed al licenziamento del personale

dipendente, sia all'instaurazione di ogni rapporto di collaborazione,

sovrintendendo a tutti gli aspetti contrattuali relativi;

i) adottare eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti degli associati e dei

dipendenti;

j) deliberare la vendita e l'acquisto di beni mobili, anche registrati;

k) deliberare la richiesta di affidamenti bancari;

l) approvare il testo dei contratti, delle convenzioni e degli accordi per il conseguimento delle finalità associative ed in genere tutti i provvedimenti ordinari e straordinari necessari alla gestione dell'Associazione, salvo quanto il presente statuto riserva all'Assemblea;

m) stabilire annualmente il limite massimo del rimborso delle spese effettivamente

sostenute e documentate in favore dei volontari;

n) autorizzare il Presidente ad agire, nei confronti di terzi, in nome e per conto dell'Associazione;

o) deliberare la costituzione di altri enti, ovvero la partecipazione a quelli già esistenti, ove ne ravvisi l'utilità per il perseguimento degli scopi associativi, anche attribuendo loro stabilmente specifiche mansioni settoriali, rientranti negli obiettivi dell'Associazione;

p) deliberare l'adesione ad organizzazioni di volontariato ed altri enti del terzo settore in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto nei limiti previsti dallo statuto nazionale di A.N.P.AS.;

q) deliberare la costituzione o l'acquisizione di partecipazioni di società, fondazioni, consorzi e/o imprese sociali aventi ad oggetto l'esercizio di attività utili per il perseguimento delle finalità statutarie di cui al presente statuto;

r) verificare l'operato degli amministratori delle sezioni distaccate, anche contabile mediante l'intervento del Organo di Controllo;

s) nominare i delegati per la rappresentanza dell'Associazione al Congresso regionale e nazionale A.N.P.AS.;

t) deliberare su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

12.8 Il Consiglio Direttivo può rilasciare deleghe ad uno o più consiglieri, ovvero ad associati, per il compimento, anche in via continuativa, di determinati incarichi, nonché per il disbrigo di affari di ordinaria amministrazione e per ogni occorrenza, in particolare di gestione relativa al patrimonio, necessaria per l'attività dell'Associazione, stabilendo con apposita delibera criteri, condizioni e limiti.

12.9 Il Consiglio Direttivo può invitare alle sue riunioni gli associati, volontari ed i tecnici che ritiene opportuni per l'assunzione delle proprie decisioni, ovvero i consiglieri regionali e nazionali degli organismi delle Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.).

12.10 L'Organo di Controllo partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo.

12.11 Tutti gli invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno diritto di parola ma non di voto.

12.12 Non sono ammesse deleghe per la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 13 - Consiglio Direttivo: funzionamento

13.1 Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, con qualsiasi mezzo che consenta la prova dell'avvenuta ricezione, quando questi lo reputi necessario, oppure dietro domanda motivata di almeno un terzo dei suoi membri e, comunque, almeno una volta ogni mese.

13.2 L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, il

luogo e l'ora, nonché l'elenco delle materie da trattare.

13.3 Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua mancanza, dal Vice Presidente, ovvero, in mancanza di entrambi, i consiglieri eleggono uno dei presenti a presiedere alla riunione.

13.4 Le riunioni del Consiglio Direttivo sono validamente costituite quando vi intervenga la metà più uno dei suoi componenti.

13.5 Il Consiglio Direttivo è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del consiglio stesso, nonché il Organo di Controllo, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

13.6 Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Il Consiglio Direttivo approva le deliberazioni con voto palese, può adottare il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche associative o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

13.7 E' facoltà del Presidente invitare alle riunioni del Consigli Direttivo anche altri associati e non, per discutere su specifici argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Presidente

14.1 Il Presidente dell'Associazione presiede il Consiglio Direttivo e rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi, anche in giudizio. Provvede inoltre all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

14.2 Il Presidente dura in carica 4 (quattro) anni ed è rieleggibile per un massimo di tre mandati consecutivi.

14.3 In ipotesi di sua assenza od impedimento le sue funzioni spettano al Vice Presidente.

14.4 Il Presidente esercita tutte le funzioni previste dallo statuto; in particolare modo, redige annualmente una relazione sulla specifica attività della Associazione e sulle linee generali del suo sviluppo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo, e cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private ed altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno per le singole iniziative della Associazione.

14.5 Il Presidente compie gli atti o le categorie di atti per i quali abbia ricevuto la delega dal Consiglio Direttivo e sottoscrive tutti i contratti stipulati dall'Associazione, e, in generale, quanto occorre per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dagli altri organi sociali, salvo quanto attribuito alle altre cariche dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti da esso derivanti.

14.6 In casi di assoluta ed improrogabile urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di quest'ultimo nella prima riunione successiva all'adozione, da tenersi entro 30 (trenta) giorni.

14.7 Il Presidente è delegato a compiere tutti gli atti di ordinaria amministrazione dell'Associazione con particolare riferimento alle operazioni finanziarie, entro il limite di importo massimo previsto e stabilito dal Consiglio Direttivo; ogni operazione di importo superiore al menzionato limite deve essere approvata dal Consiglio Direttivo.

Art. 15 - Vice Presidente

15.1 Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza od impedimento in tutte le funzioni allo stesso attribuite, costituendo la sua firma prova nei confronti dei terzi dell'assenza o dell'impedimento.

Art. 16 -Organo di Controllo

16.1 L'Associazione si dota dell'Organo di Controllo composto di 3 (tre) membri effettivi e 2 (due) supplenti; sia tra i membri effettivi che tra i supplenti almeno uno deve essere iscritto all'Albo dei revisori dei conti.

16.2 L'Organo di Controllo è nominato e revocato dall'Assemblea fra più candidati; coloro che non risultano eletti integrano la graduatoria dei supplenti.

16.3 L'Organo di Controllo provvede al controllo generale dell'amministrazione e della contabilità, nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione. Verifica inoltre i bilanci consuntivo, preventivo e sociale nonché il rendiconto finanziario per cassa; documenti predisposti dal Consiglio di Direttivo accompagnati da apposita relazione da presentare all'Assemblea degli associati e da trascrivere in apposito libro.

16.4 Oltre alle funzioni di cui al comma che precede ed a quelle attribuitegli dalla legge, l'Organo di Controllo svolge le funzioni qui di seguito elencate nell'ipotesi in cui vengano raggiunti i parametri indicati dall'art. 30 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni:

a) il controllo generale dell'amministrazione e della contabilità nel rispetto della normativa vigente, ed almeno trimestralmente verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e la consistenza di cassa;

b) la verifica del conto consuntivo predisposto dal Consiglio Direttivo, redigendo una relazione da trascrivere in apposito libro;

c) la vigilanza sulla osservanza della legge e dello statuto anche con riferimento al decreto legislativo 231/2001, se applicato;

d) la vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo ed amministrativo e sul

suo concreto funzionamento;

e) il monitoraggio sull'osservanza delle finalità civiche solidaristiche e di utilità

sociale;

f) l'attestazione che il bilancio sociale, se obbligatorio, è stato redatto in conformità

alle linee guida da emanarsi da parte del Ministero;

g) la revisione legale dei conti nell'ipotesi in cui essa sia obbligatoria per il superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, a condizione che tutti i membri dell'Organo siano iscritti all'Albo dei Revisori Legali.

16.5 Le funzioni di cui al comma che precede vengono meno se per due esercizi consecutivi i limiti sopra richiamati non vengono superati.

16.6 L'Organo di Controllo può in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, ed a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

16.7 L'Organo di Controllo dura in carica per 4 anni e ciascun membro può essere rieleggibile per non più di due mandati consecutivi .

Art. 17 – Collegio dei Probiviri

17.1 Il Collegio dei Probiviri è composto da tre associati membri.

17.2 Nella prima riunione dopo l'elezione, il Collegio dei Probiviri elegge il Presidente fra i propri componenti.

17.3 Gli eletti nel Collegio dei Probiviri possono continuare a svolgere la propria attività di volontari ma tale qualifica è incompatibile con ogni altra carica all'interno dell'Associazione.

17.4 Il Collegio dei Probiviri delibera sui ricorsi presentati dagli associati contro i provvedimenti, anche disciplinari, adottati dal Consiglio Direttivo, su tale materia le decisioni del Collegio sono inappellabili salvo che per il caso della esclusione per la quale, in ultima istanza, la decisione può essere rimessa, dal destinatario della sanzione, dal Consiglio Direttivo e dal Collegio dei Probiviri stesso, all'Assemblea degli associati.

17.5 Il Collegio dei Probiviri delibera, altresì, sulle controversie tra gli associati e tra questi ultimi e gli organi associativi; delibera, inoltre, su eventuali conflitti fra le Sezioni e il Consiglio Direttivo.

17.6 Il Collegio dei Probiviri delibera, infine, su tutte le questioni ad esso demandate dal presente statuto.

17.7 Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono assunte senza regole di procedura ma nel rispetto dei principi del contraddittorio e comunicate per iscritto agli interessati, a

cura del Presidente, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.

Art. 18 - Decadenza dalla carica e sostituzione

18.1 Ferme restando le dimissioni volontarie, sono cause di decadenza da ciascun organo associativo collegiale:

- a) l'interdizione, l'inabilitazione, il fallimento, o la condanna a una pena che comporti interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o dichiarare comunque l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- b) l'instaurazione nel corso del mandato, a qualunque titolo, di rapporti di lavoro, di collaborazione o patrimoniali in genere con l'Associazione;
- c) la sospensione o l'esclusione dall'Associazione;
- d) l'assenza ingiustificata per tre volte consecutive dalle riunioni dell'organo di appartenenza.

18.2 Nella ipotesi di cui alla lett. d) del comma che precede, le persone interessate dal provvedimento di decadenza possono chiedere di essere ascoltate a discolpa dal collegio cui appartengono. In caso di conflittualità la decisione è rimessa dall'interessato al Collegio dei Probiviri in occasione della sua prima riunione utile, e all'Assemblea qualora il conflitto interessi un membro del Collegio dei Probiviri.

18.3 Della decadenza e dell'avvenuta sostituzione sarà data notizia agli associati e contestuale comunicazione all'interessato.

18.4 Nell'ipotesi in cui, per vacanza comunque determinatasi, ciascun organo associativo debba procedere alla sostituzione di uno o più dei suoi componenti seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti. Qualora non si disponga di tale graduatoria o questa sia esaurita, si procederà a cooptazione di un soggetto avente i requisiti per ricoprire l'incarico e ritenuto meritevole dello stesso per comprovata capacità ed affidabilità, e fatta salva la ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione. Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'Assemblea non ratifichi la nomina per cooptazione si dovrà procedere alla nuova elezione dell'organo associativo in questione. La mancata ratifica non incide tuttavia sulla legittimità, validità ed efficacia delle deliberazioni assunte con il voto del componente nominato per cooptazione.

18.5 Resta inteso che i membri cooptati non potranno essere in numero superiore a quelli eletti.

18.6 Nell'ipotesi di decadenza, per qualsiasi motivo essa si verifichi, della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, decadono anche gli altri organi associativi, ed il Presidente dell'Associazione convoca l'Assemblea entro 30 (trenta) giorni, da tenersi nei successivi 30 (trenta) gior-

ni, per procedere all'elezione suppletiva di tutti gli organi associativi. Nell'ipotesi in cui anche il Presidente rientri fra i componenti decaduti l'Assemblea verrà convocata dal consigliere più anziano in carica.

18.7 Gli amministratori decaduti rimangono in carica fino all'accettazione dei nuovi per lo svolgimento dell'ordinaria amministrazione.

Art. 19 - Verbalizzazione riunioni

19.1 Tutte le riunioni di tutti gli organi associativi sono trascritte in apposito verbale, sottoscritto dal Presidente dell'organo riunitosi e da un segretario di volta in volta nominato dai presenti con votazione a maggioranza semplice.

19.2 Il verbale deve essere trascritto in apposito libro.

19.3 Il segretario può essere anche un associato non componente dell'organo che si riunisce, in tale ipotesi non ha diritto di voto; nei casi di legge la funzione di segretario è svolta da un notaio.

19.4 In tutti i verbali devono annotarsi l'ordine del giorno della riunione, le presenze e le deliberazioni, successive alla discussione annotata in forma riassunta.

TITOLO IV ELEZIONI

20.1 L'Assemblea si riunisce ogni 4 (quattro) anni, in seduta straordinaria, almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza del mandato degli organi in carica, per procedere all'elezione di tutti gli organi associativi. Resta inteso che l'Organo di Controllo sarà comunque nominato da quell'Assemblea.

20.2 L'Assemblea deve avvalersi del concorso della Commissione Elettorale composta da un socio rappresentante per ogni sezione in regola con il versamento delle quote associative ed iscritto da almeno 3 (tre) mesi.

20.3 Sono compiti della Commissione Elettorale:

a) raccogliere le proposte di candidatura relative agli organi associativi, escluso il Organo di Controllo, presentate almeno 15 (quindici) giorni prima della data fissata per l'elezione;

b) verificare che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti formali per ricoprire la carica, ed escludere quei candidati che abbiano tenuto un comportamento incompatibile ed in contrasto con i principi e con le finalità perseguiti dalla Associazione, oppure, ad esempio, che siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari;

c) verificare che i candidati non incorrano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla legge e dal presente statuto;

d) predisporre le liste dei candidati per ciascun organo da eleggere, compresi quelli delle sezioni;

e) convocare gli associati alle elezioni con avviso da affiggere presso le sedi sociali almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per le medesime. Della convoca-

zione dovrà inoltre essere data adeguata diffusione sulla stampa e ogni altro mezzo idoneo;

f) controllare la legittimità delle procedure di votazione e di scrutinio dei voti.

20.4 Nell'ipotesi in cui non vi siano candidati sarà compito della Commissione Elettorale convocare una nuova assemblea chiamata a deliberare in merito.

20.5 La Commissione Elettorale assiste alle votazioni, ne redige il verbale di scrutinio, proclama gli eletti e richiede la sottoscrizione di piena accettazione della nomina.

20.6 A parità di voti, è dichiarato eletto l'Associato più anziano di iscrizione all'Associazione.

20.7 In caso di rinuncia di un eletto, subentra il primo dei non eletti.

TITOLO V

RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO

Art. 21 - Risorse

21.1 Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

a) dalle quote associative;

b) da contributi richiesti agli associati;

c) dai contributi dello Stato, degli enti pubblici e dei soggetti privati, eventualmente anche finalizzati al sostegno di specifici progetti e attività;

d) dalle donazioni, oblazioni e lasciti testamentari, la cui accettazione sia approvata dal Consiglio Direttivo;

e) dalle rendite patrimoniali;

f) dai rimborsi derivanti dalle convenzioni; n) dalla raccolta di fondi;

g) dalla vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito a fini di sovvenzione;

h) dalla vendita di beni prodotti dagli assistiti e dai volontari curata direttamente dall'Associazione;

i) dalla somministrazione occasionale di alimenti e bevande;

l) dalla somministrazione di alimenti e bevande in ragione del carattere assistenziale dell'associazione;

m) dalle entrate derivanti da attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale;

n) da ogni altra entrata compatibile con le finalità statutarie, nonché consentita dalla legge.

Art. 22 - Patrimonio

22.1 Il patrimonio dell'Associazione, destinato per l'esclusivo perseguimento delle attività statutarie e delle finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale, è co-

stituito dai beni immobili, mobili registrati e beni mobili di proprietà dell'Associazione.

22.2 I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.

22.3 In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore operanti nel territorio ove ha sede l'Associazione, ovvero è affidato alla Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze (A.N.P.AS.) con mandato di destinarlo ad iniziative analoghe da organizzare sul territorio ove ha sede l'Associazione, e comunque ai fini di pubblica utilità, secondo le disposizioni dell'organo associativo competente. Resta inteso sin da ora che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza od in difformità dal predetto parere sono nulli.

Art. 23 - Divieto di distribuzione

23.1 L'Associazione non può distribuire, neppure in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, riserve, fondi o capitale, così come le componenti patrimoniali con essi conseguiti, durante la vita dell'associazione salvo che non sia previsto per legge, in favore dei fondatori, degli associati, dei lavoratori e collaboratori, degli amministratori e di altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

23.2 Gli utili e gli avanzi di gestione vengono impiegati ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ovvero per la realizzazione delle attività statutarie, ovvero ancora per gli incrementi patrimoniali dell'Associazione stessa.

23.3 Si considerano in ogni caso distribuzione indiretta di utili le fattispecie di cui all'art.

8 del D.Lgs n. 117/2017.

TITOLO VI

SCRITTURE CONTABILI

Art. 24 - Esercizio finanziario e scritture contabili

24.1 L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

24.2 Al termine di ogni esercizio finanziario il Consiglio Direttivo predispone il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque deno-

minate inferiori al limite di cui all'art. 13 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni può essere redatto il solo rendiconto finanziario per cassa.

24.3 Il Consiglio Direttivo predispone altresì il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea unitamente a quello consuntivo di cui sopra.

24.4 Le scritture contabili di cui sopra dovranno essere redatte in conformità alla modulistica eventualmente definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

24.5 Il Consiglio Direttivo avrà cura di depositare le predette scritture contabili presso la sede associativa, a disposizione dei soci, 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per Assemblea ordinaria annuale, unitamente alla relazione del Organo di Controllo e ad ogni altra relazione prevista per legge.

24.6 Nell'ipotesi in cui l'Associazione abbia nell'esercizio di riferimento ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori al limite di cui all'art. 14 D.Lgs n. 117/2017 e sue successive integrazioni e modificazioni, dovrà redigere, depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

TITOLO VII

SEZIONI DISTACCATE

Art. 25 - Sezioni distaccate

25.1 L'Associazione, per il tramite dell'Assemblea e su proposta del Consiglio Direttivo, può istituire delle sezioni distaccate sia in ogni località del territorio comunale sia al di fuori di esso ove esistano le condizioni per il proficuo sviluppo delle sue attività e dei suoi scopi, sempre nel rispetto del principio di territorialità sancito da A.N.P.AS.

25.2 Le sezioni distaccate fanno parte integrante dell'Associazione, e vengono disciplinate nel loro funzionamento dal Consiglio Direttivo.

25.3 Ferme restando le competenze del Consiglio Direttivo, gli associati appartenenti alla sezione distaccata possono eleggere, fra loro, un Comitato di Sezione con funzioni esclusivamente organizzative della stessa, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, che si occupi della vita associativa all'interno della sezione, ivi svolgendo tutte quelle funzioni necessarie alla sua conduzione, e relazionando costantemente il Consiglio Direttivo sul suo andamento. Il Comitato di Sezione elegge al suo interno, e nella prima riunione del suo mandato, il suo Segretario il quale avrà altresì il compito di tenere i rapporti con gli altri organi della Associazione.

25.4 Le elezioni del Comitato di Sezione coincidono sempre con le elezioni degli organi associativi.

25.5 Spetterà al regolamento interno all'Associazione stabilire più dettagliatamente il funzionamento delle Sezioni ed i loro rapporti con la sede centrale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 - Libri sociali

26.1 L'Associazione deve curare la tenuta ed il costante aggiornamento dei seguenti libri obbligatori:

- a) il registro dei volontari;
- b) il libro degli associati, con l'indicazione della categoria cui appartengono;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'Organo di Controllo, se esistente, e di eventuali altri organi associativi.

26.2 I libri di cui alle lettere a), b) e c) del comma che precede, sono tenuti a cura del Consiglio Direttivo; mentre gli altri libri sono tenuti a cura dell'organo associativo cui si riferiscono.

26.3 Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, presso la sede associativa, previa richiesta scritta e motivata presentata al Consiglio Direttivo, con diritto di estrarre copia o riprodurre, anche parzialmente, parti di essi. Il Consiglio Direttivo evaderà la richiesta entro 3 (tre) mesi.

Art. 27 - Regolamenti

27.1 Nel regolamento generale sono previste le modalità di attuazione delle norme contenute nel presente statuto.

27.2 In relazione agli specifici settori di intervento dell'associazione, il Consiglio Direttivo può approvare regolamenti di funzionamento dei servizi.

27.3 Il Consiglio Direttivo può altresì approvare un regolamento elettorale che disciplini la procedura di rinnovo degli organi associativi.

27.4 I regolamenti tutti sono parte integrante dello statuto dell'Associazione e non possono essere in contrasto con esso.

Art. 28 - Codice Etico

Nel Codice Etico sono previste le norme di comportamento per tutti gli associati.

Art. 29 - Lavoratori dipendenti od autonomi

29.1 L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

29.2 Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volon-

tari, ovvero ad altro limite legislativamente previsto.

Art. 30 - Scioglimento

30.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto al voto.

30.2 L'Assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra gli associati, ovvero fra professionisti di comprovata esperienza.

30.3 I liquidatori curano la devoluzione del patrimonio secondo le disposizioni statutarie e di legge.

Art. 31 - Rinvio.

Per quanto non previsto dal presente statuto e/o suoi Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli Organi associativi, si applica quanto previsto dal D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, del Codice Civile.

In originale firmato:

Michele GAMBELLI

Antonio ZORZI Notaio